

70 punti d'acqua attrezzati in Sudan: un'opera altamente benemerita. Nel 1999 si litiga fra MAE ed Emit Spa che lamenta di non essere stata pagata abbastanza: si ricorre agli arbitri che condannano; (bollettini non dicono a quanto) il MAE, che ricorre in appello. La Corte d'Appello di Roma conferma la condanna (non si sa a quanto) e addebita il ministero delle spese legali pari 13 milioni 800.000;

29) Zimbabwe — Il signor R.P. lavora ad un progetto in Zimbabwe: non viene pagato come dovuto. Ricorre al tribunale di Roma che gli da ragione: così si stan- ziano 67 milioni di lire cui 13 per interessi (maggio 2003). Un po' più di 4 milioni spettano al dottor G.G. per spese legali e interessi: non si conosce a quanto sia stato condannato il Ministero per importo del capitale. Molto di più (circa 50 milioni di lire) andranno alla sig.ra S.C. dopo la sentenza del tribunale di Roma;

30) Kenya — Nel 1987 veniva finanziata un'iniziativa per il Kenya (utilizzazione dell'energia solare per la pesca). Si fa un contratto con il consenso GeG-Gilco: la soc. Silcaf incorpora il consenso; il MAE è condannato a pagare una certa somma (che stranamente non viene citata). Per intanto si pagano subito gli interessi, le spese di giudizio, gli arbitri: totale pagato 260 milioni;

tale andamento delle cose, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, incide in maniera rilevante sulla reale consistenza della politica di aiuto allo sviluppo essendo necessario stornare dalle risorse finanziarie dedicate a tale attività le somme necessarie per coprire le suddette spese —:

se risultino agli atti del Governo i fatti esposti ed i relativi esborsi;

quali iniziative siano state assunte per individuare responsabilità amministrative e gestionali;

quali iniziative sono state o verranno assunte per evitare il ripetersi di fatti obbiettivamente non facilmente spiegabili;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per correggere quella che appare essere una seria problematica di tipo gestionale nell'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dei numerosi progetti e disegni di legge presentati al Parlamento che prevedono la riforma di detto sistema. (4-07699)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta immediata:

BRESSA. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dai maggiori organi di stampa nei giorni scorsi, il Ministro interrogato, recatosi in Alto Adige, avrebbe testualmente dichiarato: « Non ho mai accettato che in Italia un partito avesse un nome tedesco »;

la *Südtiroler Volkspartei*, fondata nel 1945, si è presentata dal 1948 sotto il predetto nome alle elezioni comunali, regionali, politiche ed europee, senza che vi fossero contestazioni in merito;

inoltre, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto di autonomia, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e può essere usata quale lingua ufficiale anche disgiuntamente dall'italiano;

è noto che il testo della nostra Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'articolo 116, contiene ben due nomi non italiani: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* —:

se intenda promuovere iniziative legislative per la modifica dello statuto e, più in generale, della normativa a tutela delle minoranze linguistiche. (3-02766)

* * *